


Milano, 23 marzo 2018

Attestazione di collaborazione avvenuta con Punto Effe, quindicinale per titolari di farmacia

Con la presente si attesta che Ivan Libero Nocera ha pubblicato un articolo dal titolo “*Il contratto di rete: opportunità innovative per il terzo millennio*”, sul numero 3/2014 (pp. 49-54) della Rivista *Punto Effe* edita da EDRA.

Cordiali saluti

Giuseppe Tandoi (coordinatore redazionale di *Punto Effe*)



Edra S.p.A.
Via G. Spadolini 7
20141 Milano - Italia
Telefono: +39 02 881841
Telefax: +39 02 88184301
edra_spa@pec.it
www.edraspa.it

Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n.2000629
Partita Iva e C.F. 08056040960
Cap. Soc. Euro 329.670,00 i.v.

Il contratto di rete

Opportunità innovative per il terzo millennio

di **IVAN LIBERO NOCERA**, avvocato in Torino e dottore di ricerca presso la scuola Sant'Anna di Pisa e **GIULIO SENSI**, Laboratorio Farmacia, Pisa

Negli ultimi anni si è assistito a un declino della grande impresa di produzione e delle concentrazioni di queste, fortemente "gerarchizzate", a fronte dell'ascesa di un modello imprenditoriale "relazionale". Un sistema di piccole e medie imprese specializzate in lavorazioni complementari di prodotti complessi che, pur mantenendo la loro autonomia giuridica e decisionale, operano in maniera coordinata mediante relazioni reticolari e di coordinamento più o meno stabili, realizzando svariate forme di aggregazione. Ciò è stato reso necessario in seguito all'esigenza delle imprese della società post-industriale di creare piattaforme di relazione sempre più complesse, in modo da conseguire economie di scala idonee a renderle competitive in un mercato sempre più globalizzato, mantenendo i costi transattivi contenuti. Si è dunque affermato nella prassi imprenditoriale, allo scopo di far fronte alla natura frammentaria del nostro capitalismo industriale, il fenomeno della

"rete d'impresa", definito dalla dottrina quale «l'insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un'esigenza di coordinamento alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali e informali, contrattuali e non» (Lamiceli, "Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento", in *Reti di imprese tra regolazione norme sociali*, a cura di Cafaggi, Bologna, 2004).

Appaiono dunque sempre più necessarie forme di collaborazione, includendo anche le *partnership* pubblico-privato in materia di innovazione, in modo da rispondere all'esigenza di una disciplina concernente forme di collaborazione reticolare tra imprese e organismi pubblici di ricerca e di *policy*.

In ambito farmaceutico l'aggregazione in rete di più farmacie risponde alla finalità di individuare e gestire in maniera più efficace e efficiente

i bisogni degli utenti, in modo da riposizionare questo presidio sanitario diffuso sul territorio riducendo i costi, uniformando quantità e qualità dei servizi offerti e rimanendo competitivi. A livello legislativo si è tentato di rispondere alle esigenze di flessibilità e, al contempo, di piena autonomia decisionale e stabilità del rapporto, con una disciplina, pur scarna e priva di coordinamento sistematico con gli altri contratti, che possa agevolare lo sviluppo di innovazione e competitività secondo logiche di mercato.

UN RAPPORTO FLESSIBILE

Il contratto di rete è regolato dall'art. 3, comma 4-ter e ss. del Decreto legge n. 5 del 2009 n. 33 del 2009, successivamente modificato con la Legge n. 99 del 2009, e ulteriormente innovato dalla Legge n. 122 del 2010 ("manovra correttiva"), e dal DL Sviluppo n. 83 del 2012.

Il legislatore italiano definisce esplicitamente il contratto di rete, affermando all'art. 3, comma 4-ter della suddetta legge, che questi consiste nel contratto con cui «più imprenditori ▶

perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

Dalla lettera della norma emerge, dunque, come si tratti di un contratto intrinsecamente connotato dallo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità inno-

ad alcuni limiti. Infatti non deve venir meno l'adesione del contribuente al contratto di rete; la riserva non può essere utilizzata per finalità differenti dalla copertura di perdite; l'agevolazione non può essere superiore a un milione di euro; infine, gli investimenti devono essere realizzati entro l'esercizio successivo alla destinazione alla rete. Il vincolo maggiormente rilevante è però quello costituito dalla circostanza per cui il risparmio fiscale può essere concesso nel limite complessivo, per tutte le imprese italiane, di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Le reti costituiscono, quindi, forme di collaborazione che presuppongono l'indipendenza e il mantenimento dell'autonomia delle singole

parti possono scegliere se costituire un nuovo soggetto) ma si configura come contratto plurilaterale con comunione di scopo tra più parti tra loro indipendenti. Il contratto di rete è essenzialmente, appunto, un contratto, ossia un atto di autonomia privata che permette ai soggetti partecipanti alla rete di modulare e modellare lo strumento del contratto a seconda delle concrete necessità. Ciò si può osservare sia nelle ipotesi in cui si origina una rete prettamente contrattuale a rilievo meramente interno (subfornitura, *franchising*, licenza di brevetti), sia nelle fattispecie dove si costituiscono reti organizzative a rilevanza esterna (cooperative, consorzi, società consortili), ovvero ancora nelle reti in forma mista: il contratto è comunque il fulcro regolativo.

I suddetti modelli, pur rispondendo a funzioni differenti, sono ascrivibili al medesimo *genus* della rete contrattuale.

Visto che si tratta essenzialmente di un contratto, è possibile plasmare il contenuto della rete in modo tale da renderlo più consono alle esigenze della realtà socio-economica delle imprese e dell'attività economica che costituisce il cardine dell'organizzazione dei rapporti che si svolgono all'interno della rete. Di conseguenza, è ben possibile combinare altre tipologie di contratto e inserirle nel contratto di rete. In tal modo si avrà un negozio che pur presentando caratteri simili a un consorzio, a un *franchising* o a un'associazione in partecipazione, risulterà "immerso" nel contratto di rete.

La duttilità dell'istituto comporta, infatti, la possibilità di creare nuove modalità di collaborazione, superando gli schemi contrattuali tradizionali per costituire reti di imprese complesse, in grado di governare segmenti, anche rilevanti, della filiera produttiva.

I SOGGETTI PARTECIPANTI

È evidente che l'istituto del contratto di rete si possa applicare all'impresa farmacia. La normativa richiede che i protagonisti siano soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma sia individuale sia associata, e quindi imprenditori individuali, società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, imprese sociali. Il contratto di rete deve essere concluso per ▶

Dalla lettera della norma emerge, dunque, come si tratti di un contratto intrinsecamente connotato dallo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Aspetti dei quali la farmacia italiana oggi ha notevolmente bisogno

vativa e la competitività sul mercato. Aspetti dei quali la farmacia italiana ha notevolmente bisogno oggi. Tali obiettivi devono essere perseguiti sulla base di un programma comune di rete, il quale deve indicare gli obblighi in capo a ciascuna impresa, consistenti, secondo una scala crescente, nel mero scambio di informazioni o prestazioni, nella collaborazione nell'esercizio imprenditoriale, fino a potere anche realizzare una stretta interrelazione con l'esercizio in comune di un'attività d'impresa.

L'adesione a tale contratto è favorita dalla previsione alle imprese partecipanti alla rete di agevolazioni di carattere fiscale, amministrativo e di accesso al credito. In particolare, si dispone una sospensione d'imposta: gli utili di esercizio, destinati a investimenti finalizzati alla realizzazione del programma di rete e accantonati in un'apposita riserva, sono sottratti dalla base imponibile per il pagamento delle imposte sui redditi (si veda in proposito l'art. 2-*quater* DI n. 78/2010). È opportuno tuttavia precisare che il suddetto vantaggio fiscale è sottoposto

imprese partecipanti, a differenza dei gruppi di società nei quali invece si è in presenza di un controllo che si traduce in direzione e coordinamento. Si promuove, dunque, un interesse comune legato a un progetto imprenditoriale strategico che deve coniugarsi con quello delle singole imprese che continuano a svolgere in autonomia la propria attività parallelamente a quelle della rete: si "mette in rete" la capacità di fornire in maniera flessibile ma rapida i prodotti e servizi che il cliente richiede.

La rete funge infatti da elemento di coordinamento o interazione o collaborazione tra le imprese a essa partecipanti, mentre l'assunzione delle scelte strategiche permane in capo a ciascuna impresa separatamente, sebbene in funzione del perseguimento dello scopo comune di cui al contratto che le vincola in rete. La differenza con l'associazione temporanea d'impresa, come anche dal consorzio, si individua proprio nella caratteristica per cui il contratto di rete non dà normalmente vita a un nuovo soggetto giuridico (anche se le

l'esercizio di attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle imprese partecipanti, tuttavia, data l'ontologica eterogeneità di obiettivi e interessi della rete, possono legarsi alla rete, sebbene come interlocutori legati da vincoli contrattuali esterni senza accedere ai benefici della rete, gli enti pubblici non esercenti impresa, le università, i dipartimenti, i centri di ricerca, associazioni di volontariato. Infatti nella lettera a del nuovo art. 4-ter, si affianca il "nome", proprio di non imprenditori, alla "ditta, ragione, denominazione sociale" dei partecipanti. Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pubblici che hanno per ogget-

l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. La rete tra farmacie tende naturalmente a soddisfare i bisogni di salute e benessere del cliente/paziente, adottando un approccio strutturato che individua tutti gli aspetti del servizio, in sintonia dinamica con le caratteristiche del proprio contesto di riferimento.

LOGGETTO DELLA RETE

La rete rappresenta uno strumento assai flessibile, che può prevedere formule diverse. Così, sarà possibile una rete "leggera", che

Secondo una progressione d'intensità si potrebbe costituire una rete "più intensa" avente come oggetto la collaborazione finalizzata a uno scopo comune, pur mantenendo un elevato livello di indipendenza giuridica ed economica: si potrebbero coordinare attività complementari dirette a un risultato finale unitario oppure creare un marchio comune per attività svolte individualmente dalle imprese, un logo che caratterizzi i prodotti a marchio o la "filosofia" alla base della rete.

Infine, un grado "massimo" di intensità di collaborazione potrebbe giungere fino a configurare una rete che si riferisca all'esercizio in comune di attività da parte delle farmacie partecipanti alla rete, comprendendo forme miste di coordinamento e svolgimento in comune di attività complementari, come la ricerca o la gestione di logistica o di reti telematiche, o lo svolgimento di attività dirette a migliorare la qualità di prodotti e servizi, rispondendo alla domanda di servizi supplementari. La farmacia potrebbe sfruttare la sua articolata e diffusa presenza sul territorio per valorizzare il ruolo strategico di centro polifunzionale del sistema sanitario, innovando in funzione della necessità di rispondere alla crescente domanda di salute, in modo da potenziare l'assistenza territoriale. In particolare, si potrebbero mettere in rete, estendendone la possibilità anche alle piccole farmacie, una serie di servizi ad alto contenuto socio-sanitario; attività di *co-work* avvalendosi di farmacisti liberi professionisti specializzati (in gestione, in cosmesi, omeopatia, allestimento vetrine, eccetera) che possono integrare in maniera flessibile la forza lavoro delle varie farmacie (o coprire turni notturni o altro). La rete, dunque, consentirebbe anche alle piccole farmacie di divenire "farmacia dei servizi" al pari delle altre più grandi e realizzando l'ideale dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai servizi.

FONDO PATRIMONIALE E GOVERNANCE

Coerentemente con la caratteristica della flessibilità che connota l'istituto, si consente alla rete di scegliere se dotarsi o meno di un fondo patrimoniale, come di un organo comune. Il fondo patrimoniale potrà essere ▶

La rete rappresenta uno strumento assai flessibile, che può prevedere formule diverse. Così, sarà possibile una rete "leggera", che consente per esempio di condividere informazioni dirette alla produzione di innovazione o relazioni con terzi tenuti a svolgere la prestazione principale

to esclusivo o principale un'attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro. Non esiste, inoltre, alcun impedimento alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro. Per quanto attiene la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta, sarà quindi possibile che nuovi soggetti entrino a far parte della rete. Il contratto, pertanto, dovrà necessariamente prevedere i criteri di adesione di nuovi soggetti, fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti soggettivi. Tali criteri potranno indicare anche specifiche caratteristiche soggettive e oggettive per i nuovi aderenti, ovvero subordinare l'adesione a deliberazioni con maggioranze qualificate dei membri o addirittura con l'unanimità degli stessi. La legge richiede l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della sua competitività sul mercato, e l'individuazione di un programma di rete, che contenga

consente per esempio di condividere informazioni dirette alla produzione di innovazione o relazioni con terzi tenuti a svolgere la prestazione principale. Le farmacie potrebbero affidare una determinata attività a una singola impresa, oppure condividere la funzione "Marketing e comunicazione", oppure scambiarsi informazioni professionali e commerciali (dati, eccetera).

Una "rete di farmacie" potrebbe ben sostenere e gestire, in accordo con l'amministrazione pubblica e secondo le norme, la creazione di data-base integrati in senso regionale o nazionale, magari collegati ad altri database istituzionali. Una rete "in rete" al servizio della salute del cittadino e degli obiettivi sanitari e di gestione delle risorse e lotta agli sprechi degli enti pubblici è oggi alla portata del sistema farmacia.

Una rete "leggera" potrebbe, inoltre, scambiare sia informazioni sia prestazioni, governando per esempio segmenti di filiera attraverso scambi di prestazioni diretti alla fornitura di componenti o "parti" di servizio al produttore finale che possono comprendere anche scambi tra sub-fornitori di diverso livello.

costituito dai conferimenti dei singoli partecipanti per tutti gli scopi della rete. In tale ipotesi, dovranno essere stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga a eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione.

Al fondo patrimoniale così formato si applicano, giacché compatibili, le disposizioni dettate in tema di consorzi, di conseguenza: non si potrà richiedere la divisione finché dura il contratto; i creditori dei partecipanti non potranno aggredire il fondo; per le obbligazioni assunte in nome della rete da chi ne ha la rappresentanza, i terzi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune; per le obbligazioni assunte dall'organo gestorio della rete per conto dei singoli contraenti questi ultimi risponderanno solidalmente con il fondo. In caso d'insolvenza nei rapporti tra contraenti il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote. Inoltre, il fondo patrimoniale potrà essere formato dai vari patrimoni destinati costituiti dalle imprese partecipanti ovvero facendo ricorso alla costituzione, da parte delle società aderenti alla rete, di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.

In ogni caso le somme corrisposte a titolo di corrispettivo del servizio sono integralmen-

rete di uno strumento di trasparenza patrimoniale e contabile che i terzi, siano essi imprenditori, creditori o enti che erogano finanziamenti, possano valutare e ritenere affidabile e in mancanza del quale, probabilmente, sarebbero più difficilmente erogabili anche elargizioni di natura pubblica e/o comunitaria a fronte della sopra descritta separazione patrimoniale che rende i partecipanti alla rete tendenzialmente non responsabili per le obbligazioni da questa assunte. È comunque opportuno che il contratto preveda l'assunzione da parte dei partecipanti dell'obbligo di sostenere pro quota e annualmente almeno le spese di gestione ordinaria del contratto.

Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, il legislatore fa rinvio, poiché compatibile, alla disciplina sul consorzio (in particolare agli artt. 2614 - 2615 c.c.) che prevede la responsabilità sussidiaria e solidale dei consorziati. Tuttavia, tale rinvio sarà operativo solo nel caso in cui le parti non abbiano previsto diversamente: quindi sarebbe possibile evitare meccanismi di sussidiarietà. La rete non può avere una partita Iva, tuttavia può essere dotata di un codice fiscale di rete.

Qualora si escluda la soggettività (come detto facoltativa) del contratto di rete, il fondo sarà in comunione, per cui le varie imprese saranno

l'esecuzione del contratto, e gli attribuiranno la rappresentanza nei confronti dei terzi. Nel caso in cui, invece, vi sia un contratto di rete senza organo comune, si affiderà ai partecipanti la gestione collegiale, con la possibilità di delegare un soggetto partecipante o esterno alla rete allo svolgimento di compiti specifici, attraverso l'impiego del mandato che potrà essere generale o per uno specifico affare.

Il recente DL Sviluppo-Bis n. 179/2012 è intervenuto sull'istituto del contratto di rete affermando che anche se «prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale, questi non è necessariamente dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte». A differenza del passato quindi, se i contraenti lo desiderano possono far assumere al contratto di rete soggettività giuridica, con le relative conseguenze sotto il profilo dell'imputazione dei beni, dell'assunzione di dipendenti, del bilancio (come una società vera e propria). Coerentemente con la suddetta facoltà, la legge n. 134/2012 stabilisce che «l'organo comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza». In conclusione, il contratto di rete rappresenta uno strumento che le farmacie, in particolar modo le piccole e medie, hanno a disposizione per rispondere alle nuove sfide che l'economia globalizzata odierna presenta. La realtà imprenditoriale deve infatti convivere con la flessibilità che il mercato richiede, sfruttando le sinergie e la fiscalità di favore che il contratto di rete può offrire, in modo da avere margini di sviluppo decisamente maggiori rispetto a quelli che si avrebbero continuando ad agire da soli. ●

Il contratto di rete rappresenta uno strumento che le farmacie, in particolar modo le piccole e medie, hanno a disposizione per rispondere alle nuove sfide che l'economia globalizzata odierna presenta. La realtà imprenditoriale deve infatti convivere con la flessibilità che il mercato richiede

te deducibili dal reddito di impresa, tanto ai fini dell'Irpef, quanto ai fini dell'Irap. L'unica condizione è che le spese siano ascrivibili all'attività della farmacia, come recita la legge (art. 75, comma 5, del Tuir), spese deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. È quindi importante prevedere una rendicontazione contabile secondo le regole dettate per le società di capitali, per dotare la

cotitolari. È importante precisare inoltre che nel caso in cui si escluda la soggettività la rete non può fallire.

Il contratto di rete può indicare, trattandosi anche qui di una mera facoltà, un organo comune incaricato dell'esecuzione del contratto, precisandone i poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo: i partecipanti, dunque, daranno mandato agli organi gestori per